FONDO ITALIANO
DI INVESTIMENTO

POLICY CONFLITTO DI INTERESSE

(Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2010, con modifiche del 26 gennaio
e del 13 dicembre 2011 nonché del 18 dicembre 2012, del 23 settembre 2014, del 16 aprile 2015 e del 16 giugno 2016)

Indice

1. **Premessa**

2. **Principi generali**

3. **Definizioni**

4. **Identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente rilevanti per i Fondi**

5. **Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse**

6. **Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse**

1. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di recepire la normativa dettata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche il "TUF") e dal Regolamento Banca d'Italia-CONSOB di cui all'art. 6, comma 2-bis del TUF in materia di conflitti d'interesse, ed è stato redatto considerando che Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito, la "Società" o la "SGR") gestisce, allo stato attuale, soltanto OICR rientranti nella definizione di "FIA italiani riservati", ovverosia fondi comuni d'investimento di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, la cui partecipazione è riservata ad investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del TUF.

2. Principi generali

In linea generale, la disciplina adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su 4 pilastri:

- **dovere di identificazione**: la SGR ha identificato i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi;
- **dovere di organizzazione**: la SGR si è organizzata in modo da evitare che i conflitti possano ledere gravemente gli OICR gestiti e i partecipanti agli stessi;
- **dovere di agire secondo correttezza e trasparenza**: la SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR gestiti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un investitore, o un investitore a danno di altri investitori[1];
- **divieto di compiere operazioni di investimento/disinvestimento con soci o componenti degli organi sociali della SGR**: la SGR non investe il patrimonio degli OICR gestiti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR né cede tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti.

3. Definizioni

Nel presente documento si intendono per:

"**soggetto rilevante**" della SGR:
a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR;
b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, di servizi e attività di investimento da parte della medesima SGR;
c) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, di servizi e attività di investimento da parte della medesima SGR.

"stretti legami": la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

[1] Sono ammessi trattamenti preferenziali di uno o più investitori, sempre che ciò (i) non determini un danno significativo generale ad altri investitori, e (ii) sia previsto nel regolamento di ciascun OICR gestito.

(i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
(ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

"**parte correlata**" alla SGR ovvero a uno dei soci della SGR, un soggetto che:
(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
(ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
(iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;
(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;
(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;
(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di "**parte correlata**" le nozioni di "**controllo**", "**controllo congiunto**", "**influenza notevole**", "**dirigenti con responsabilità strategiche**", "**stretti familiari**", "**società controllata**", "**società collegata**" e "**joint venture**" sono le seguenti:
"**Controllo":** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
"**Controllo congiunto**": la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
"**Influenza notevole":** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
"**Dirigenti con responsabilità strategiche**": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
"**Stretti familiari**": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
"**Società controllata**": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
"**Società collegata**": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
"**Joint venture**": l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

4. Identificazione dei conflitti d'interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Fondi

La società è chiamata ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse la cui esistenza può danneggiare gli interessi dei fondi gestiti dalla SGR (di seguito, separatamente, il "**Fondo**" e, congiuntamente, i "**Fondi**") e dei partecipanti agli stessi.

Al fine di individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio prestato ed alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria. Ciò tenendo conto che la SGR gestisce attualmente n. 5 fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso, denominati "Fondo Italiano di Investimento" (specializzato in operazioni d'investimento diretto), "Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi" (specializzato in operazioni d'investimento indiretto di *private equity*), "Fondo Italiano di Investimento – FII Venture" (specializzato in operazioni d'investimento indiretto di *venture capital*), "FoF Private Debt" (specializzato nell'investimento in OICR che investono prevalentemente in strumenti di debito) e "FoF Venture Capital" (specializzato nell'investimento in OICR di *venture capital*).

In generale vanno considerate come rientranti nella nozione di "conflitto di interessi" tutte le situazioni nelle quali, nell'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero delle attività connesse e strumentali, possa determinarsi una contrapposizione tra:

- gli interessi della SGR – anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni azionarie, finanziamenti e rapporti in genere) e/o dalla prestazione di più servizi – e quelli dei Fondi o dei loro partecipanti;
- gli interessi dei soggetti rilevanti o di qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante e gli interessi dei Fondi o dei loro partecipanti;
- gli interessi di alcuni partecipanti ai Fondi rispetto a quelli di altri partecipanti ai Fondi;
- gli interessi di due o più Fondi in gestione.

Più nello specifico, nel considerare le situazioni di conflitto d'interessi, la SGR valuta se essa, un soggetto rilevante, una parte correlata alla SGR:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Fondo o dei suoi investitori;

b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto del Fondo, un interesse distinto da quello del Fondo;

c) abbiano un'utilità finanziaria, o di altra natura, nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri Fondi rispetto a quelli del Fondo interessato;

d) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell'OICR;

e) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dai Fondi, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio.

Al fine di individuare le possibili situazioni di conflitto di interesse, la SGR effettua una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto suscettibili di insorgere in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio prestato ed alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria (la "**Mappatura**").

In particolare, sono state identificate, con riferimento all'attività tipica ed alle attività accessorie della SGR, quali situazioni in potenziale conflitto di interessi, le seguenti operazioni[2]:

I. con riferimento al criterio *"probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori*":

1. investimento/disinvestimento in società *target* e/o in OICR *target*, partecipati dai soci della SGR;
2. decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito;
3. acquisto, vendita o conferimento di società *target/*OICR *target* da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR nonché da/a componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di investimento, del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture e da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società *target*/OICR

[2] Nel concetto di operazione d'investimento rientrano anche le operazioni di *follow on* riguardanti società/OICR partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR nel caso in cui comportino un impegno maggiore o diverso rispetto a quanto inizialmente convenuto. Al contrario, non vi rientrano le operazioni derivanti dall'esercizio di diritti, pattuiti negli accordi d'investimento, rispetto ai quali i Fondi gestiti sono, per così dire, "passivi" (ad es., esercizio opzione *call* avente ad oggetto una partecipazione detenuta dai Fondi da parte dei soci della società *target*).

target, direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti;

4. costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante.

II. con riferimento al criterio *"esistenza nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto del fondo, di un interesse distinto da quello del fondo medesimo"*:

1. esistenza, al momento dell'operazione di investimento, di rapporti partecipativi fra (i) le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, *advisors* della SGR coinvolti nell'operazione di investimento, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e (ii) la società *target* (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) o la SGR che gestisce l'OICR *target*, dall'altro lato;
2. detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società *target* e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR *target* e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR;
3. sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società *target* ovvero dell'OICR *target* classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»;
4. sussistenza - al momento dell'operazione di investimento – di un'esposizione debitoria della società *target* (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 40% della esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 60% ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate);
5. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
6. sussistenza – al momento dell'operazione di disinvestimento realizzata mediante conferimento di ramo d'azienda in una società partecipata dalla controparte acquirente e dal Fondo Italiano di Investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte della società conferitaria nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
7. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di OICR *target* (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR *target* ha deliberato l'investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
8. conferimento di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR *target* a soci della SGR, a parti correlate alla SGR, ad un partecipante al Fondo interessato o a componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di investimento, del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF

Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;[3]

9. conferimento di mandati di *advisory*, *arrangement* e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera del gestore dell'OICR *target* del FoF Private Debt;
10. stipula con parti correlate alla SGR ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;
11. acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti a Fondi gestiti dalla SGR;

III. con riferimento al criterio *"percezione di un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato":*

1. operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di investimento, del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti;
2. investimenti in quote/azioni di società/OICR *target* potenzialmente compatibili con l'*asset allocation* ed il *business plan* di più Fondi gestiti dalla SGR;

IV. con riferimento al criterio *"svolgimento, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto dell'OICR"*:

1. operazioni che riguardano società/OICR *target*, con i quali i componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di investimento, del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, i componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d'investimento/disinvestimento;

V. con riferimento al criterio *"ricezione, da soggetti diversi dagli investitori o dal Fondo, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio":*

1. accordi di *soft commissions* con (i) società *target* o partecipate del Fondo Italiano di Investimento o società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o il Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui ha investito il FoF Venture Capital, (iv) intermediari negoziatori e/o (v) intermediari gestori, nonché (iv) soggetti diversi dagli investitori nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR;
2. accordi in base ai quali (i) la società *target* o partecipate del Fondo Italiano di Investimento o le società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o il Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investo il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui ha investito il FoF Venture Capital, (iv) gli intermediari negoziatori o (v) gli intermediari gestori, in connessione con l'operazione di

[3] Ai fini dell'individuazione dei conflitti riguardanti l'assunzione di incarichi di *advisory* ad opera di parti correlate a soci della SGR, la Funzione di *compliance* mette a disposizione dei Team d'Investimento una lista di soggetti aventi tale caratteristica, tratti avendo riguardo all'elenco dei c.d. "soggetti accreditati" tenuto dalla SGR.

investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*);

3. accordi in base ai quali, nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*).

5. Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse.

La SGR, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli per i Fondi e per i partecipanti agli stessi, al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori, utilizza i seguenti presidi procedurali associati alle singole fattispecie in applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.

Il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto è riportato in allegato (Cfr. Allegato 1).

(A) Acquisizione della dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e delle ulteriori informazioni nonché, nel solo caso di operazioni relative al FoF Private Debt e al FoF Venture Capital, richiesta di parere vincolante al Comitato Tecnico Consultivo di tali Fondi.

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti[4] di ciascuna operazione di investimento/disinvestimento.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa da parte delle funzioni aziendali interessate e proseguono nella fase di *due diligence* sulle opportunità d'investimento.

A tal fine, il competente *Team* di investimento, dopo il parere del Comitato Tecnico favorevole allo svolgimento delle attività di *due diligence*, nel corso di tali attività richiede alle - e acquisisce dalle - controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali conflitti di interessi (di seguito, la "**Dichiarazione**"), conforme al modello allegato (cfr. Allegato 2).

La Dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Ad ogni modo, nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse viene utilizzata qualsiasi altra informazione disponibile. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che il competente *Team* di Investimento si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti. Laddove questo non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interessi e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

[4] Con riferimento alla rilevazione del conflitto di cui alla fattispecie II.5 (cfr. paragrafo 4) per "controparte" si intende nel presente paragrafo 5 il socio della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima.

Al responsabile della Funzione di *Compliance* è attribuito il compito di valutare costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, tramite l'Amministratore Delegato, le proposte di modifica dello stesso aventi carattere sostanziale.

Raccolta la Dichiarazione, questa viene trasmessa dal responsabile del competente *Team* di investimento o, su incarico di questi, dal dirigente che segue il *deal* al responsabile della Funzione di *Compliance* affinché verifichi: (i) se l'operazione rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura; (ii) l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata dal responsabile della Funzione di *Compliance* in calce alla Dichiarazione e successivamente segnalata – sempre dal responsabile della Funzione di *Compliance* – all'Amministratore Delegato e ai competenti organi chiamati – ai sensi della presente procedura – a gestire le ipotesi di conflitto di interesse.

Nei soli casi del FoF Private Debt e del FoF Venture Capital, la Dichiarazione ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni raccolte dal Team di Investimento in ordine ai conflitti d'interesse vengono presentati dal Team ai rispettivi Comitati Tecnici Consultivi dei Fondi chiamati a rilasciare il parere vincolante di competenza prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del "Comitato per la Gestione dei Conflitti di Interesse" (di seguito, il "**Comitato Conflitti**") e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Il parere non favorevole rilasciato da parte dei predetti Comitati Tecnici Consultivi impedisce il proseguimento dell'operazione. In caso di parere favorevole, potendo l'operazione essere presentata al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, il responsabile della Funzione di *Compliance*, acquisito il parere del Comitato Tecnico Consultivo e la Dichiarazione (ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni fatte avere dal Team di Investimento), procede a segnalare la situazione di conflitto eventualmente riscontrata al Comitato Conflitti della SGR.

In casi motivati l'acquisizione della Dichiarazione e delle informazioni per rilevare una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura può essere anticipata rispetto allo svolgimento delle attività di *due diligence*, sempre che ciò consenta di acquisire le informazioni necessarie per valutare le ipotesi di conflitto e sia funzionale a consentire al Comitato Conflitti di rilasciare il parere di competenza all'Organo di Gestione prima della delibera dell'operazione (si pensi, ad es., ad eventuali proposte d'investimento *subject to due diligence*).

La Dichiarazione trasmessa dalle controparti è acquisita agli atti della Società.

(B) Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale delibera dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti - astensione del componente in conflitto

La SGR ha istituito il Comitato Conflitti, con funzioni consultive e di controllo, composto da:

- il responsabile della Funzione di *Compliance*, che assume il ruolo di coordinatore;
- un amministratore indipendente;
- un membro del Consiglio di Amministrazione designato dai soci non Investitori nei Fondi istituiti dalla SGR.

Alle riunioni del Comitato viene invitato a partecipare altresì un membro del Collegio Sindacale.

Il responsabile della Funzione di *Compliance* sottopone le operazioni in relazione alle quali sussista una fattispecie di conflitto di cui al par. 4, al parere del Comitato Conflitti, dandone notizia all'Amministratore Delegato.

Qualora sia necessario un esame delle fattispecie di cui al par. 4, punti n. I.4, V.1 e V.3, il parere del Comitato Conflitti è richiesto in occasione dell'istituzione di nuovi fondi sulla base della documentazione messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento del Comitato Conflitti non è richiesto in caso di parere non favorevole rilasciato dai Comitati Tecnici Consultivi dei FoF Private Debt e FoF Venture Capital.

Il Comitato Conflitti, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato in merito alla:

(i) compatibilità dell'operazione con gli interessi del Fondo coinvolto;
(ii) insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare pregiudizio al Fondo interessato dall'operazione e/o ai partecipanti al medesimo nonché agli altri fondi gestiti dalla SGR e/o ai loro partecipanti.

Ai fini del rilascio del parere di competenza, nel caso si tratti di un'operazione d'investimento in OICR gestiti da società riconducibili ai soci della SGR o a loro parti correlate, il Comitato Conflitti valuta la sussistenza dei presidi specifici adottati di volta in volta dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse. Ad ogni modo, qualora l'operazione d'investimento riguardante il FoF Private Debt o il FoF Venture Capital avvenga con gli investitori di tali Fondi nonché con altri fondi gestiti dalla SGR, da soci della SGR o da entità appartenenti al gruppo di questi ultimi, occorre assicurare che l'operazione risulti coerente con le strategie generali d'investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari OICR interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

Laddove il Comitato Conflitti esprima un parere favorevole, l'operazione sarà deliberata dai competenti organi sociali in conformità con quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Laddove invece il Comitato Conflitti esprima parere non favorevole il Consiglio di Amministrazione (ovvero, ove competente, il Comitato Esecutivo) potrà deliberare l'effettuazione dell'operazione unicamente con l'adozione dei seguenti presidi:

(i) *assunzione della delibera a maggioranza qualificata di cinque sesti dei presenti:* la "deliberazione presa con il voto favorevole di cinque sesti dei presenti, arrotondati al numero inferiore" è assunta dal Consiglio di Amministrazione della SGR, ovvero, qualora le funzioni di gestione siano per statuto delegate in via ordinaria al Comitato Esecutivo, da tale organo. È opportuno comunque che le delibere approvate dal Comitato Esecutivo ai sensi di quanto sopra, siano portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.
(ii) *astensione del componente in conflitto:* in aggiunta alle cautele ordinariamente derivanti dagli impegni di riservatezza e confidenzialità, i membri del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Esecutivo che si trovino in una situazione di conflitto di interessi per proprio conto ovvero in virtù del ruolo ricoperto, o del rapporto esistente con un soggetto per il quale sussista una delle ipotesi di conflitto, si astengono dall'esercitare il diritto di voto. In tal caso i consiglieri che si astengono vengono conteggiati nel *quorum* deliberativo di cui sub (i).

(iii) *verbalizzazione*: nella verbalizzazione delle delibere si avrà cura di fare risultare esplicitamente: (a) l'osservanza delle condizioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii); (b) le motivazioni dell'operazione; (c) la circostanza che il Fondo interessato non è gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; (d) al Fondo sono garantiti rispetto alle altre controparti, condizioni di parità ed autonomia con riferimento ai meccanismi di entrata/uscita nella/dalla società/OICR *target*; (e) qualora l'operazione consista nella stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con (i) soci della SGR, (ii) parti correlate ai soci della SGR, (iii) partecipanti ai Fondi, tali contratti prevedano condizioni non peggiori di quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti similari, o al *fair market value* o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale.

(C) Formalizzazione dei criteri seguiti per l'allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi e/o entità destinatarie del servizio di consulenza.

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse tra i fondi gestiti, la SGR ha definito appositi criteri di allocazione degli investimenti qualora compatibili potenzialmente con l'*asset allocation* e il *business plan* di diversi Fondi gestiti.

In particolare, qualora due o più fondi della SGR abbiano interesse ad una stessa opportunità di investimento, la questione è sottoposta dal competente Team di Investimento all'Amministratore Delegato, al fine di compiere le opportune analisi fondate sulle caratteristiche dei fondi gestiti dalla SGR e della società/OICR *target*.

A tal fine, vengono considerati i seguenti criteri:

1. caratteristiche geografiche dell'investimento (secondo le politiche di investimento definite nel regolamento di gestione di ciascun Fondo interessato all'operazione);
2. scadenza del periodo di investimento e durata di ciascun Fondo interessato alla opportunità di investimento;
3. requisiti dell'investimento quali settore, fase di sviluppo della società/OICR *target*, livello di rischio/rendimento, accordando la preferenza al fondo gestito le cui esigenze strategiche più si avvicinano alle caratteristiche dell'investimento proposto;
4. livello di liquidità (rapportato all'*asset under management* di ciascun fondo interessato) e disponibilità di liquidità di ciascun fondo interessato.

Tale analisi è formalizzata in uno specifico *report* che viene sottoposto dal Team di Investimento all'Amministratore Delegato affinché valuti la questione e la sottoponga al Consiglio di Amministrazione (ovvero, ove competente, al Comitato Esecutivo) affinché deliberi il fondo al quale assegnare la specifica opportunità di investimento.

La scelta effettuata al riguardo deve essere in ogni caso motivata e adeguatamente formalizzata nella documentazione della specifica riunione del Consiglio di Amministrazione (ovvero, ove competente, del Comitato Esecutivo).

(D) In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione dei criteri definiti dalla SGR per l'allocazione di un investimento su un singolo fondo gestito (cfr. presidio *sub* (C)), una stessa opportunità di investimento dovesse risultare di interesse per più fondi, verrà valutata la possibilità di procedere ad un coinvestimento.

Tale coinvestimento potrà essere effettuato unicamente tra fondi che abbiano caratteristiche compatibili in relazione alla durata dell'investimento e similari in termini di rischio/rendimento.

La realizzazione di operazioni di investimento è subordinata a che sia possibile ripartire il coinvestimento tra ciascun Fondo coinvolto in misura non inferiore al 20 per cento.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad un'operazione di coinvestimento in base a tali criteri, la SGR allocherà l'investimento al fondo con il più basso volume di masse gestite, o, nel caso in cui più fondi interessati alla specifica opportunità di investimento abbiano uguali volumi di masse gestite, al fondo con termine di durata residua inferiore.

Regole analoghe saranno adottate anche in caso di operazioni in coinvestimento fra OICR gestiti dalla stessa SGR e gli azionisti della SGR.

(E) Controllo sulle operazioni personali

La SGR adotta procedure adeguate al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate.

6. Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse

Per la gestione dei potenziali conflitti di interesse la SGR ha anche adottato i seguenti presidi organizzativi, comportamentali e di controllo, in coerenza con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività svolte:

- *principi deontologici*:

i. approvazione di un Codice di Comportamento, che definisce i valori di riferimento e i principi fondamentali che amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti ad esercitare nell'ambito delle loro funzioni ed attività (quali principi di competenza, professionalità, diligenza, onestà, correttezza, riservatezza ed indipendenza). In tale ambito rileva soprattutto la regola secondo cui i soggetti rilevanti che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli investitori e/o dei patrimoni dei Fondi gestiti dalla SGR, o comunque versano in una o più delle situazioni di conflitto indicate nel precedente par. 2, devono darne comunicazione alla Funzione di *Compliance* che, sulla base della Policy, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto;

ii. adesione, al fine di salvaguardare l'integrità e la correttezza dei comportamenti, al Protocollo di Autonomia AIFI che definisce i principi e le regole di condotta, in materia di conflitti di

interessi e *corporate governance*, che si pongono come *best practices* tese a preservare e favorire il diffondersi di una "cultura d'indipendenza" degli operatori nel capitale di rischio;

- *separatezza organizzativa*: separazione gerarchica e funzionale tra le aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi e quelle preposte alla gestione dei rischi e indipendenza funzionale della funzione proposta alla valutazione degli attivi dei Fondi rispetto alle aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi medesimi, nonché adozione di specifiche barriere informative volte ad evitare la circolazione o lo scambio di notizie, dati e informazioni confidenziali o privilegiate che possano determinare comportamenti o scelte potenzialmente in grado di ledere gli interessi di uno o più Fondi e/o dei loro partecipanti;
- *principi e regole generali di Corporate Governance*: obblighi informativi in favore del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo in capo ai relativi membri o ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi che abbiano (per proprio conto o per conto di terzi) un interesse in una determinata operazione di investimento/disinvestimento, in conflitto con quello degli investitori e/o degli altri fondi gestiti, derivanti anche da altri incarichi ricoperti. La SGR assicura inoltre la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione e nel proprio Comitato Esecutivo di membri indipendenti cui è affidato, tra l'altro, il ruolo di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse;
- *ruoli operativi, responsabilità e procedure*: dotazione di procedure interne che indicano i compiti delle diverse aree/funzioni nell'ambito delle attività di gestione dei Fondi e di esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari di ciascun Fondo, le cui fasi operative sono adeguatamente tracciate (nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali viene dato conto, per ciascuna società/OICR *target,* delle modalità di espressione del diritto di voto in assemblea con riferimento ai singoli argomenti di cui all'ordine del giorno). In tale ambito la SGR tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse, come richiesto dalla normativa applicabile;
- *Team di Investimento*: esistenza di Team di Investimento responsabili della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto di interesse, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dei Fondi gestiti dalla SGR;
- *funzioni di controllo*: istituzione, in ottemperanza a quanto disciplinato dal Regolamento Banca d'Italia-CONSOB di cui all'art. 6, comma 2-bis del TUF, delle Funzioni di *Compliance*, *Risk Management* e *Internal Audit*, alle quali è assegnato, tra gli altri, il compito di garantire la corretta interpretazione delle vigenti normative, l'identificazione dei possibili conflitti di interesse e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure adottate anche in tema di conflitti di interesse;
- *funzione di valutazione*: istituzione di un'apposita funzione aziendale incaricata della valutazione degli attivi detenuti in portafoglio dai Fondi che, quanto a *reporting* funzionale e modalità di retribuzione, è posta in situazione di indipendenza dalle aree aziendali preposte alla gestione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
- *politica di gestione dei conflitti d'interesse derivanti da operazioni personali:* adozione di procedure adeguate al fine di controllare le operazioni personali da parte di propri soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti partecipanti ai Fondi, o operazioni con o per conto di tali partecipanti nell'ambito dell'attività svolta per conto della SGR;
- *registro dei conflitti di interesse*: istituzione, in ottemperanza alla normativa di riferimento, di un registro nel quale vengono riportate le situazioni, o almeno le fattispecie, per le quali sia sorto, o possa eventualmente sorgere, un conflitto che comporta un rischio significativo di danno agli interessi dei Fondi gestiti. Tale registro è periodicamente aggiornato a cura del

responsabile della Funzione di *Compliance*, che in merito relaziona per iscritto l'Amministratore Delegato almeno una volta l'anno.

Allegato 1
Quadro sinottico conflitti/presidi

Di seguito è riportato il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto:

FATTISPECIE CONFLITTI / PRESIDI		PRESIDI PROCEDURALI				
IPOTESI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI		A	B	C	D	E
	I. Probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori					
1	investimento/disinvestimento in società *target* e/o in OICR *target*, partecipati dai soci della SGR	✓	✓			✓
2	decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito		✓			
3	acquisto, vendita o conferimento di società *target*/OICR *target* a/da parti correlate alla SGR o ai soci della SGR nonché da/a componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di Investimento, del Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi e/o del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società/OICR *target*, direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti	✓	✓			✓
4	costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante		✓			
	II. Esistenza nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto del fondo, di un interesse distinto da quello del fondo medesimo					
1	esistenza, al momento dell'operazione di investimento, di rapporti partecipativi fra le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, *advisors* della SGR coinvolti nell'operazione di investimento, i partecipanti ai Fondi, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e la società *target* (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) o la SGR che gestisce l'OICR *target*, dall'altro lato	✓	✓			✓
2	detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società *target* e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR *target* e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR		✓			

3	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società target ovvero dell'OICR target classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»	✓	✓			
4	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento – di un'esposizione debitoria della società target (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 40% della esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 60% ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate)	✓	✓			✓
5	sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓			✓
6	sussistenza – al momento dell'operazione di disinvestimento realizzata mediante conferimento di ramo d'azienda in una società partecipata dalla controparte acquirente e dal Fondo Italiano di Investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte della società conferitaria nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓			
7	sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di OICR *target* (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR *target* ha deliberato l'investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓			✓
8	conferimento di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR *target* a soci della SGR, a parti correlate alla SGR o ad un partecipante al Fondo interessato o a componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di Investimento, del Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			
9	conferimento di mandati di *advisory*, *arrangement* e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell'intermediario gestore dell'OICR *target* del FoF Private Debt	✓	✓			
10	stipula con parti correlate alla SGR ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			✓
11	acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti ai Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			

III. Percezione di un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato						
1	operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi ed OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di Investimento, del Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti	✓	✓	✓		
2	investimenti in quote/azioni di società/OICR *target* potenzialmente compatibili con l'*asset allocation* di più Fondi gestiti dalla SGR			✓	✓	
IV. Svolgimento, da parte della SGR, dei soggetti rilevanti o parti correlate, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto del Fondo						
1	operazioni che riguardano società/OICR *target*, con i quali i componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di investimento, del Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, i componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d'investimento/disinvestimento	✓	✓			
V. Ricezione, da soggetti diversi dagli investitori, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio						
1	Accordi di *soft commissions* con (i) società *target* o partecipate del Fondo Italiano di Investimento o società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui ha investito il FoF Venture Capital, (iv) intermediari negoziatori e/o (v) intermediari gestori, nonché (iv) soggetti diversi dagli investitori nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR	✓	✓			
2	Accordi in base ai quali (i) la società *target* o partecipate del Fondo Italiano di Investimento o società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investo il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui ha investito il FoF Venture Capital, (iv) gli intermediari negoziatori o (v) gli intermediari gestori, in connessione con l'operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*)	✓	✓			

3	Accordi in base ai quali, nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*)		✓			

Legenda:

Presidio A: Acquisizione della Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi e delle ulteriori informazioni nonché, nel solo caso di operazioni relative al FoF Private Debt e al FoF Venture Capital, richiesta di parere vincolante al Comitato Tecnico Consultivo di tali Fondi per i profili di conflitto d'interesse di competenza;

Presidio B: Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale decisione dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sesti dei presenti – astensione del componente in conflitto;

Presidio C: Formalizzazione dei criteri seguiti per l'allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi e/o entità destinatarie del servizio di consulenza;

Presidio D: In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento;
Presidio E: Controllo sulle operazioni personali.

Allegato 2
Modello Dichiarazione

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.
Via Turati, 16/18
20121 MILANO

c.a. dott. *[Responsabile Team d'Investimento/Dirigente incaricato]*

Si fa riferimento alla prospettata operazione *[sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento o disinvestimento]* (di seguito: l'**"Operazione"**).

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione, il sottoscritto *[nome e cognome]*, in qualità di rappresentante legale della *[denominazione società target/SGR che gestisce l'OICR target]*[5], con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

☐ l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;

☐ la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Oggetto	Sintetica descrizione *
-	**Rapporti di partecipazione/sottoscrizione**	
1	Rapporti di partecipazione azionaria, anche tramite società controllate e/o da acquisire/aggregare nell'ambito dell'Operazione, con soci della SGR[6] e/o parti correlate alla SGR o ai suoi soci (cfr. Elenco Definizioni allegato) ovvero con soggetti rilevanti della SGR (ad es., esponenti aziendali, dipendenti, componenti di Comitati dei fondi gestiti dalla SGR, ecc…) o con entità aventi stretti legami con tali soggetti, o *advisors* della SGR coinvolti nell'Operazione	
2	Rapporti di sottoscrizione di quote di OICR *target* con soci della SGR	
3	Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o ad uno dei suoi soci, oppure da partecipanti ai Fondi gestiti dalla SGR	
-	**Rapporti di finanziamento**	
4	Esposizione debitoria (anche di società controllate e/o da acquisire/aggregare nell'ambito dell'Operazione) nei confronti di un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo), in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria medesima (il limite è del 60% se l'esposizione è ripartita tra due o più soci della SGR o loro parti correlate)	
5	Esposizione debitoria di soci della società *target* da cui, nell'ambito dell'Operazione, il Fondo della SGR coinvolto nell'Operazione rileva quote o azioni della società medesima, nei confronti dei soggetti di cui al punto 4 e nella medesima misura ivi prevista	
6	Esposizione debitoria dell'OICR *target* (e/o di società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR *target* ha deliberato l'investimento) nei confronti dei soggetti di cui al punto 4 e nella medesima misura ivi prevista	
7	Esistenza – al momento dell'Operazione di disinvestimento realizzata mediante conferimento di ramo d'azienda in una società partecipata dalla controparte acquirente e dal Fondo coinvolto nell'Operazione – delle medesime soglie di	

(5) Qualora venisse rilevata la situazione n. 5 di seguito evidenziata in Tabella, la Dichiarazione è firmata anche dal socio della società *target* interessato dal *replacement*.
(6) Per *"soci della SGR"* si intendono: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Intesa SanPaolo, Unicredit, MPS, Cassa Depositi e Prestiti, ABI, Confindustria e Istituto Centrale Banche Popolari.

	esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte della società conferitaria nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	
8	Rapporti creditizi (anche di società controllate o di partecipate da OICR gestiti) con soci della SGR (e/o società del Gruppo di questi) che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca	
-	**Altri rapporti e situazioni**	
9	Conferimento o sussistenza di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) a – o, qualora il corrispettivo sia posto a carico del Fondo della SGR coinvolto nell'Operazione, stipula o sussistenza di accordi di esternalizzazione di funzioni aziendali essenziali o importanti con – soci della SGR, parti correlate alla SGR, componenti dei Comitati Tecnici dei Fondi gestiti dalla SGR, entità aventi stretti legami con tali componenti, e/o con un investitore dei fondi della SGR[7]	
10	Conferimento di mandati di *advisory*, *arrangement* e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell'intermediario gestore dell'OICR *target* del FoF Private Debt	
11	L'Operazione avviene tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi ed OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da componenti dei Comitati Tecnici dei Fondi gestiti dalla SGR e/o entità aventi stretti legami con tali componenti	
12	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società *target* o partecipate del Fondo Italiano di Investimento o società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui ha investito il FoF Venture Capital, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR *target* o l'intermediario negoziatore, riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. *soft commissions agreements*)	
13	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società *target* o partecipate del Fondo Italiano di Investimento o società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui ha investito il FoF Venture Capital, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR *target* o l'intermediario negoziatore, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*)	

**** In relazione alle situazioni nn. 4, 5, 6 e 8, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata. La situazione n. 6 non va valutata dalle società target diverse dalle SGR.***

☐ la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

[7] Per *"investitore dei fondi della SGR"* si intendono: con riferimento al Fondo Italiano di Investimento, al Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, Intesa SanPaolo, Unicredit, MPS, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI), Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Cividale e Unione Banche Italiane (UBI); con riferimento al FoF Venture Capital si intendono CDP, Intesa SanPaolo, ICBPI, Cassa Forense e Inarcassa, e al FoF Private Debt, CDP, Intesa SanPaolo, Intesa Vita, ICBPI, Credito Valtellinese, Poste Vita e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC). Quanto al *"Comitato Tecnico"* del Fondo Italiano di Investimento si fa riferimento all'Amministratore Delegato e a tutti i Senior Partner responsabili dei Team d'Investimento della SGR che si occupano di investimenti diretti nonché ai rappresentanti degli investitori del predetto fondo che partecipano come componenti del Comitato stesso. Quanto al *"Comitato Tecnico"* del Fondo Italiano di Investimento–Fondo di Fondi si fa riferimento all'Amministratore Delegato, al Senior Partner responsabile del Team d'Investimento della SGR che si occupa di investimenti indiretti, ai Partner di tale Team nonché ai rappresentanti degli investitori del predetto fondo che partecipano come componenti del Comitato stesso. Quanto al *"Comitato Tecnico"* del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture si fa riferimento all'Amministratore Delegato, al Senior Partner responsabile del Team d'Investimento della SGR che si occupa di investimenti indiretti, al Senior Advisor di tale Team nonché ai rappresentanti degli investitori del predetto fondo che partecipano come componenti del Comitato stesso. Quanto al *"Comitato Tecnico"* del FoF Private Debt e a quello del FoF Venture Capital si fa riferimento all'Amministratore Delegato, al Senior Partner e ai Partner della SGR che fanno parte del Team che segue l'Operazione per la SGR nonché ai soggetti esterni nominati dalla SGR e ai rappresentanti degli investitori dei predetti fondi che partecipano come componenti dei rispettivi Comitati. In merito a tutti i nominativi dei componenti dei predetti Comitati informazioni più precise sono fornite dalla SGR, su richiesta della controparte che rilascia la presente dichiarazione.

……
……..
…… .

Fermo restando quanto sopra, dichiaro inoltre che l'Operazione non ha ad oggetto l'effettuazione, in via diretta o indiretta, di una cessione o conferimento di strumenti finanziari emessi dalla società *target* o dell'OICR *target* ai fondi gestiti da codesta SGR, da parte di un socio, amministratore o sindaco della SGR stessa, né l'Operazione ha ad oggetto la cessione, diretta o indiretta, dei medesimi strumenti finanziari o dell'OICR *target* da parte delle persone predette.

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

ELENCO DEFINIZIONI

Per ***"parte correlata"*** alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;

(iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di "*parte correlata*", rilevano le seguenti nozioni:

"*Controllo*": il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

"*Controllo congiunto*": la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

"*Influenza notevole*": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

"*Dirigenti con responsabilità strategiche*": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

"*Stretti familiari*": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

"*Società controllata*": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

"*Società collegata*": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

"*Joint venture*": l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per ***"soggetti rilevanti"*** della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, di servizi e attività di investimento da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, di servizi e attività di investimento da parte della medesima SGR.

"stretti legami": la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Informativa ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice"), Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. (di seguito la "SGR"), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della SGR, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 2.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato").

2. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati dalla SGR nell'ambito della propria normale attività per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli adempimenti e degli obblighi specificamente previsti dalle procedure interne adottate dalla SGR in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento;

b) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza, in materia di conflitti di interesse.

La Società si avvale nello svolgimento della propria attività di soggetti terzi ai quali sono state esternalizzate funzioni di controllo e/o aziendali o che prestano attività di consulenza in favore della stessa. In particolare, sono state affidate a terzi le funzioni di "Sistemi informativi aziendali", "Administrative Service Provider", e "Funzione di Back Office dei Fondi" nonché la funzione di "Revisione Interna".

In merito alle suddette finalità, La/Vi informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, da parte della SGR o dei soggetti di cui al capoverso precedente, non necessita del Suo/Vostro consenso nei casi in cui trattamento e comunicazione siano necessari all'adempimento degli obblighi di cui alla precedente lett.b).

3. Modalità di trattamento dei dati personali. Natura del conferimento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Senza i Suoi/Vostri dati la SGR non potrebbe valutare la sussistenza, in tutto o in parte, di conflitti di interesse in merito all'operazione di investimento/disinvestimento.

Nessuna conseguenza avrà, invece, il rifiuto di fornire gli ulteriori dati personali eventualmente richiesti.

4. Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, la SGR tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione, sede legale, nonché, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2, la SGR ha necessità di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d'Italia, Consob);
- soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari ;
- soggetti che svolgono, per conto della SGR, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 2;
- professionisti esterni di cui la SGR si avvale nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei Suoi/Vostri dati i propri dipendenti e collaboratori dell'Area Amministrazione, dell'Area Gestione, le funzioni di *Compliance* e *Risk Management*, i membri del Comitato Conflitti di Interesse e l'Amministratore Delegato.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla SGR quali responsabili del trattamento.

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

6. Diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La/Vi informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha diritto di ottenere:

a. conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b. informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

c. indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;

d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A., iscritta al n. 297 dell'albo delle SGR, con sede in Milano, via Filippo Turati 16/18.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere inoltrate per iscritto al **responsabile del trattamento** preposto per il riscontro all'interessato, avv. Gennaro Imbimbo, responsabile *pro tempore* unità Affari Legali Societari, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Le richieste relative all'identità degli altri responsabili del trattamento designati dalla Società nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 6, lett. a), b) e c), possono essere formulate anche oralmente.

Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto **……** dichiara di avere ricevuto, letto e ben compreso l'informativa di cui dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") sopra riportata, e presta il proprio consenso, al trattamento - effettuato da Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 2 dell'informativa - dei dati personali forniti ed acquisiti in sede di comunicazione delle operazioni effettuate dal sottoscritto a fini strettamente necessari per l'attuazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa pro tempore vigente.

[Luogo, Data]

_____
[Firma]